



UFFICIO DELLA CORTE D'APPELLO FEDERALE

DECISIONE N. 1/2023

Composta da:

Avv. Alessandro Premoli - Presidente

Avv. Oliver Pucillo-Furer – componente effettivo

Avv. Leonardo Cecchi Paone – componente effettivo ed estensore

In data 21 febbraio 2023 alle ore 11,00 presso la sede FIM di Milano in videoconferenza, si è riunita la Corte Federale nella sua regolare composizione per discutere del reclamo ex art. 77 Regolamento giustizia F.I.M. proposto dal Prof. sig. Antonio Schiano Di Cola tramite l'Avvocato Saverio Sicilia del Foro di Salerno avverso il provvedimento nr. 12 del Tribunale Federale della Federazione motonautica del 28.11.2022 e pubblicato in 05.12.22 in videoconferenza.

Presenti i difensori delle Parti nonché il Presidente della FIM, Avv Vincenzo Iaconianni.

A seguito di discussione orale, la Corte, riunita in camera di consiglio, ha emesso nei termini il seguente provvedimento

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, alla luce delle risultanze istruttorie, ritiene di esaminare separatamente i motivi di censura in ordine logico sistematico, omettendo di pronunciarsi su motivi che risulteranno assorbiti dalla decisione.

Sulla questione preliminare il Tribunale Federale con provvedimento nr. 12 del 28.11.22 ha dichiarato l'istante carente di legittimazione ex 71 co II del Regolamento di giustizia, in combinato disposto con le norme sostanziali e processuali, omettendo di entrare nel merito della domanda.

Occorre allora osservare, sul motivo di gravame, che la Suprema Corte - **Sez. Unite – sentenza del 16/02/2016 nr. 2951** - inquadra la **legittimazione ad agire** nella cornice del diritto all'azione e cioè nel diritto di agire in giudizio. Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel Codice civile che nella Costituzione. L'art 2907 c.c. stabilisce infatti che: *“alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda della parte”* e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”*.

Ne consegue che una questione preliminare quale la legittimazione ad agire, sollevata dal Giudicante in sede di sentenza, avrebbe dovuto essere oggetto di discussione tra le parti al fine di consentire a queste ultime di articolare le proprie difese, nel rispetto del principio del contraddittorio ex art. 101 co II cpc.



Fermo restando quanto appena affermato in punto di stretto diritto, si osserva che nella specie l'art. 71 del Reg. giustizia citato dal Tribunale Federale, e posto alla base della motivazione di rigetto del ricorso, prevede al I comma che: *“le deliberazioni dell’Assembleapossono essere annullate su ricorsoe di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiamo subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.”*, mentre il comma II ricorda questa Corte che *“ Le deliberazioni del Consiglio Federale ...possono essere annullate su ricorso di un componente assente o dissenziente del Consiglio Federale o del Consiglio dei revisori dei conti”*.

Recita poi l'art. 70 sempre del Reg. di Giustizia secondo cui, al comma I, che: *“Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale...è dato ricorso innanzi al Tribunale federale”*

Ad avviso di questa Corte dalla lettura combinata del disposto dei due commi dell'art. 71 del Reg. di Giustizia sopra richiamati e del I comma dell'art. 70, non si ritiene che possa escludersi al singolo tesserato, come ritenuto invece dal primo giudice, il diritto di ricorrere avverso una delibera del Consiglio Federale su di esso incidente, senza che venga lesa il suo diritto costituzionale di difesa, e nella specie di difesa di un tesserato sportivo. Una apparente lacuna, dunque, del comma II dell'art. 71 citato che deve superarsi attraverso una lettura ed interpretazione complessiva delle norme, nella direzione che oggi si indica, al fine di ritenere che a tutti i tesserati della Federazione sia data azione per resistere e contraddire a provvedimenti incidenti sulla loro posizione giuridico-sociale, anche se emessi dal Consiglio Federale. E ciò richiamando anche il principio riportato nelle norme federali secondo cui per le questioni giuridiche, ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti legittimati da ciascuna Federazione è dato il diritto di agire per la tutela dei propri diritti e interessi nell'ordinamento sportivo ex art. 6 co I c.g.s. e 44 co. I reg. giustizia FIM tramite ricorso avanti agli organi di giustizia sportiva in base all'art 30 co. I C.G.S. Coni e art. 70 co. I Reg. FIM (già richiamato).

Sgombrato il campo allora al diritto del reclamante ad impugnare il provvedimento in esame, questa Corte ritiene di esaminare il merito delle contestazioni sollevate allo Schiano Di Cola e posto alla base del provvedimento sanzionatorio.

Deduce lo Schiano Di Cola in breve sintesi, che dal 2015 e dal 2016 in qualità di Delegato per la Basilicata, Calabria, Puglia e Campania, si è dedicato alla promozione dell'attività della Fim specie nel sud Italia.

Che in data 21 luglio 2022 il Consiglio Federale sulla base di presunte irregolarità contabili aveva deliberato la sua sospensione dalla qualifica di tesserato FIM, la sua decadenza da ogni incarico federale ed in particolare di Presidente del Comitato Regionale FIM Campania, e di nominare Commissario Straordinario del Comitato regionale FIM il Presidente federale, e di conferire al nominato Presidente ogni potere di integrare la delibera con atti e documenti.



Motivava il provvedimento la Federazione, sempre in sintesi, che da riscontri contabili era risultato che dagli anni 2013 al 2020 si erano verificate delle distrazioni dei fondi erogati come anticipazioni, dalle Regioni Calabria, Puglia, Basilicata, in favore della Regione Campania per euro 4.480,24 somme gestite dal reclamante sia come Delegato Regionale FIM ad interim per le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia e poi come Presidente del Comitato Regionale Campania.

Tale riallocazione, riferisce il convenuto, sarebbe vietata ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Amministrazione e contabilità della Federazione, secondo cui gli organi territoriali della Federazione *"..non possiedono autonomia gestionale e amministrativa..."*, tanto da non essere loro consentito di spostare ovvero di utilizzare diversamente, come avvenuto nella specie, fondi erogati dalla Federazione ad ogni singola Regione.

Giova allora rilevare che i fatti contestati nella loro oggettiva esistenza e consistenza non sono messi in dubbio dalle parti, tanto da non doversi procedere alla ammissione di una CTU come anche richiesto in via istruttoria, bensì valutare il rispetto delle destinazioni delle anticipazioni di spese in assenza di qualsiasi reato contestabile, ovvero assimilabile al reato di appropriazione indebita di natura personale. Sul punto la Federazione convenuta infatti deduce: *".....che nella specie non si tratta dunque di ammanco ma solo di distrazione di spese sempre di natura sportiva a vantaggio (Comitato regionale FIM Campania) ed a svantaggio....delle restanti Regioni Puglia, Calabria e Basilicata."*

Riallocazioni finanziarie che risultano poi essere sempre state avallate dagli organi contabili ed amministrativi della Federazione nei singoli anni di competenza, e mai contestati dagli organi federali, stante l'assenza in atti di produzioni documentali di segno opposto.

Alla luce di questi dati fattuali si osserva che le anticipazioni di spese erogate rappresentano una base finanziaria attribuita alle singole regioni, ma all'interno nella specie di una unica macro regione (Campania-Basilicata-Puglia-Calabria), cui attingere per la promozione e sviluppo della cultura motonautica nelle regioni di competenza. Una risorsa valutata a priori, su ipotesi di lavoro, che necessariamente può al termine della singola competenza finanziaria non essere stata totalmente impiegata o impiegata in modo superiore o minore del previsto. Oscillazioni che risultano, come detto, essere state nella specie ratificate negli anni, attesa probabilmente anche la loro ridotta rilevanza contabile.

Peraltro il loro parziale impiego nella Regione Campania ha trovato nelle carte depositate in atti, una puntuale giustificazione atteso che è la stessa Federazione in sede di delibera nell'anno 2017 per la stipula di un contratto di locazione di un terreno in Campania per facilitare la promozione dell'attività giovanile ad ammettere che la *"....Campania risulta il fulcro dell'attività giovanile anche per le regioni Basilicata e Puglia"*. Dichiarazione che, ad avviso della Corte, rende più che giustificabile una modesta riallocazione di

risorse da una regione ad una altra della stessa macro area per promuovere con maggior incisività la motonautica. Merita poi aggiungere che, sempre in sede dibattimentale, non è emerso che la Federazione abbia mai imposto la realizzazione di un numero minimo di eventi per singole regioni, ovvero abbia preventivamente deliberato manifestazioni da organizzarsi obbligatoriamente da parte del Presidente del Comitato Regionale e poi non realizzate.

In altre parole non sono emerse oggettive e puntuali responsabilità in danno del reclamante e contrarie a direttive federali, e tali comunque da giustificare il provvedimento oggi impugnato. Non può infatti non ipotizzarsi, alla luce di quanto ricordato, in favore di un Delegato di Area – Presidente di un Comitato un margine di discrezionalità nell'impiego delle risorse, specie se poi tale discrezionalità risulta essere stata sempre ratificata negli anni ed utilizzata sempre per fini istituzionali ed ovviamente non personali.

L'accoglimento delle censure sopra esaminate, rendono assorbiti gli ulteriori motivi.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

In calce al reclamo ex art 77 Reg. Giustizia F.I.M., il reclamante propone una istanza cautelare, basata sul presupposto che il provvedimento impugnato avrebbe arrecato nelle more della definizione del giudizio, un gravissimo danno alla reputazione personale nonché alla stessa FIM che vedrebbe paralizzata la sua attività promozionale e sportiva.

È noto che alla base di un provvedimento cautelare devono sussistere due distinti requisiti quali il *fumus boni iuris*, che attiene al profilo giuridico della situazione da tutelare, in attesa dell'esito del processo a cognizione piena, e il *periculum in mora*, che indica il *periculum* ovvero il danno potenziale che potrebbe verificarsi in capo alla parte e che si vorrebbe evitare nelle more della decisione.

Dalle carte processuali, osserva la Corte, difetta in modo assoluto qualsiasi prova o principio di prova circa il *periculum* cui risulterebbe sottoposto il reclamante nelle more del giudizio. *Periculum* peraltro non ravvisabile, come sostiene il reclamante, neanche nella sospensione dell'attività motoristica perché a tutto concedere voluta dalla stessa Federazione con il provvedimento oggi impugnato.

Per tali ragioni si rigetta l'istanza cautelare.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in riforma dell'impugnato provvedimento nr. 12 del 2022 dichiara:

- la legittimazione attiva del Prof sig. Antonio Schiano Di Cola all'impugnazione della delibera nr. 83 del 21 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIM;
- accoglie il reclamo proposto e conseguentemente dichiara l'illegittimità della delibera nr 83 del 21 luglio 2022 del Consiglio Federale della FIM;
- respinge tutti i restanti motivi di reclamo per le ragioni di cui in parte motiva.

- rigetta l'istanza cautelare

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da normativa della FIM

* * *


Manda alla Segreteria con invito a procedere alle comunicazioni e notificare il provvedimento a tutte le parti costituite.

Milano, 28 febbraio 2023

Avv. Alessandro Premoli – Presidente



Avv. Oliver Pucillo Furer – Membro effettivo



Avv. Leonardo Cecchi Paone – Membro effettivo/estensore

